

Codice A1604A

D.D. 9 agosto 2018, n. 312

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "Champlas Janvier", ubicato nel Comune di Sestriere (TO).

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) con gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (Soggetto Operativo di Gestione - SOG) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestriere (TO) – con nota in data 20 maggio 2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile mediante un pozzo profondo 25 metri in falda superficiale, ubicato in località *Champlas Janvier* nel medesimo Comune di Sestriere – dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 4, particella catastale: n. 46 – in misura di l/s massimi 1,00 e medi 0,625 per complessivi 19.710 metri cubi annui.

La richiesta di concessione d'acqua sotterranea si basa sulla carenza di acque da corpi idrici superficiali e reti idriche tali da non permettere al gestore di poter soddisfare altrimenti la propria esigenza d'acqua.

A seguito della valutazione di ammissibilità dell'istanza, la Città Metropolitana di Torino, con determinazione dirigenziale n. 169-6815/2016 del 15 marzo 2016, ha autorizzato il gestore d'Ambito, S.M.A.T. S.p.A., alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 23 maggio 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 113/2018 del 23 maggio 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "*Champlas Janvier*", ubicato nel Comune di Sestriere (TO).

Il pozzo *Champlas Janvier*, realizzato ad una quota di 1.827 metri s.l.m., è ubicato nell'ambito del versante destro del bacino del torrente Ripa, Comune di Sestriere, a monte della brusca curvatura che l'incisione torrentizia compie tra Cesana e Bousson prima di assumere un andamento quasi rettilineo con direzione Est-Ovest. L'opera di captazione è stata protetta realizzando un manufatto con pianta rettangolare delle dimensioni interne di circa 1,60x1,60 metri, al cui interno sono state poste sulla condotta di mandata una valvola di non ritorno, una saracinesca e un misuratore di portata. L'accesso alla bocca del pozzo è stato realizzato attraverso un chiusino stagno, dotato di lucchetto di chiusura, del diametro interno di 0,60 metri; in corrispondenza della testa del pozzo è stato poi posto un chiusino, dotato di lucchetto di chiusura, delle dimensioni di circa 0,40x0,40 metri per consentire l'estrazione dalla pompa sommersa. Dal manufatto è stata predisposta una condotta della lunghezza di 87 metri che, percorrendo il sentiero esistente, giunge sino al serbatoio Vasca Champlas Janvier. La condotta, posta ad una profondità di circa 1,40 metri dal piano-campagna, è stata affiancata per tutto lo sviluppo da un cavidotto in cui è stata inserita la

linea elettrica di alimentazione delle pompa e la linea di trasporto dei dati al quadro elettrico di comando, posto all'interno del serbatoio.

Morfologicamente l'area è caratterizzata dall'ampio ripiano delle Granges Elp che, nonostante lo sviluppo dei processi di modellamento connessi allo scorrimento delle acque superficiali, presenta tuttora una forte unitarietà e all'interno del quale si rinvengono localmente varie zone in contropendenza. Verso monte il pianoro è delimitato da tratti di pendio ad acclività progressivamente crescente, disposti nell'insieme secondo un ampio anfiteatro (lungo oltre 1.500 metri e ampio circa 1.000 metri), passanti verso l'alto a scarpate molto acclivi o vere e proprie pareti impostate nelle unità lapidee del substrato locale. I tratti sommitali dell'anfiteatro, in particolare, evidenziano un assetto marcatamente geometrico, risultando dalla giustapposizione di segmenti di crinale a sviluppo rettilineo con lunghezze da alcune centinaia di metri a oltre 700 metri. La particolare configurazione morfologica del settore del versante indagato è data dalla presenza diffusa di aree pianeggianti o in contropendenza a cui è associata una diffusa circolazione idrica di superficie alimentata dalle precipitazioni e dall'emergenza dei circuiti sotterranei. Tale contesto ha spinto in passato allo sfruttamento di una serie di sorgenti potabili a servizio delle borgate di Champlas du Col e Champlas Janvier; in particolare, l'attuale approvvigionamento della borgata di Champlas Janvier è caratterizzato da due sorgenti rispettivamente poste in prossimità del Rio Champlas alla quota di 1.970 metri s.l.m. (sorgente potabile *Boiler*) e presso il Rio Gran Comba alla quota di 1.960 m s.l.m. (sorgente potabile *Cordeminas*) collegate tra loro con tubazione dedicata verso la vasca di accumulo posta a monte della borgata Champlas Janvier (1.815 metri s.l.m.).

Il sito dove è collocato il pozzo in esame si posiziona a monte della borgata Champlas Janvier, nei pressi del serbatoio di accumulo e distribuzione alla rete della borgata stessa.

La proposta di definizione è stata determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato. In via cautelativa e d'intesa con gli uffici regionali preposti a condurre l'istruttoria sulla perimetrazione, l'area di salvaguardia è stata delimitata utilizzando il *criterio idrogeologico*, ovvero assimilando il pozzo "*Champlas Janvier*" ad una sorgente; questa scelta è giustificata dal particolare contesto idrogeologico in cui si trova la fonte potabile in esame, dal quale emerge chiaramente che il modello idrogeologico ricostruito è quello di una emergenza idrica captante circuiti idrici profondi alimentati da sistemi di intensa fratturazione impostati su di un substrato calcescistoso lungo un locale allineamento strutturale che si colloca in un ambito di versante montano privo di centri di pericolo, essendo l'area totalmente disabitata e costituita da boschi e prati montani.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa; verso valle è stato aggiunto un ampliamento ulteriore di 2,5 metri in asse al pozzo (calcolato con un semiarco in virtù della potenziale presenza del cono di depressione generato dal pozzo); la zona di tutela assoluta interessa una superficie totale di 396 metri quadrati ed è completamente recintata da staccionata in legno;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte di 200 metri a partire dalla captazione; l'area risultante della delimitazione della zona di rispetto ristretta interessa una superficie totale di 24.325 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 4 – Planimetria aree di salvaguardia su catastale Sestrière – Scala 1:5.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino, non contengono specifiche prescrizioni e non risultano ostativi al rilascio della stessa concessione.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta ricadono in un ambito montano disabitato caratterizzato da boschi e prati e, pertanto, gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del medesimo regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 7 giugno 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;

- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 20 maggio 2015, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile mediante un pozzo profondo 25 metri in falda superficiale, ubicato in località *Champlas Janvier* nel medesimo Comune di Sestrièrè – dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 4, particella catastale: n. 46 – in misura di l/s massimi 1,00 e medi 0,625 per complessivi 19.710 metri cubi annui;

vista la determinazione dirigenziale n. 169-6815/2016 del 15 marzo 2016 con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato la S.M.A.T. S.p.A. alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo di cui sopra, comunicando che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova captazione sospendendo, tuttavia, il procedimento amministrativo per il rilascio della stessa in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 113/2018, in data 23 maggio 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 23 maggio 2018 – prot. n. 0001675, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L’area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato “*Champlas Janvier*”, ubicato nel Comune di Sestriere (TO), è definita come risulta nell’elaborato “*Tavola 4 – Planimetria aree di salvaguardia su catastale Sestriere – Scala 1:5.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestriè (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell’opera di presa e di manutenzione dell’edificio di presa;
 - ottenere dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sestriè – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Sestriè affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig